

**698. — — Saponi — S. di produzione clandestina — Divieto di vendita — Vendita senza tessera — Sanzioni applicabili — Eventuale concorso di reati.** (*D. min. 1<sup>o</sup> aprile '941, art. 1; Legge 6 maggio '940 n. 577, art. 4; C. p., art. 81*). La legge vietando la produzione clandestina del sapone senza l'osservanza di tutte le norme che la disciplinano, ne consegue che il sapone così prodotto non può essere oggetto di contrattazione commerciale.

Senonchè, la legge vieta altresì tanto la vendita quanto l'acquisto del sapone senza l'uso della tessera; onde la violazione di tale divieto sussiste anche nel caso in cui la vendita e l'acquisto senza tessera riguardino sapone di fabbricazione avvenuta senza osservare le prescrizioni a questa relative.

Secondo i casi può verificarsi concorso materiale di reati. *Sez. I, 1<sup>o</sup> aprile '942, P. M. ric. da sent. del T. di Messina in c. Irreva, rel. Misasi, concl. conf. (cassa rinv. ad altra sez. dello stesso T.)*.

**699. — — Compravendita di pasta senza tessera — Merce inviata in altro locale a disposizione dell'acquirente — Sequestro della merce prima che l'acquirente abbia potuto ritirarla — Assoluzione — Illegalità — Deve ritenersi il reato perfetto — Fattispecie.** (*Legge 6 maggio '940 n. 577, art. 4*). In caso di compravendita di pasta alimentare senza uso della prescritta carta annonaria — compravendita seguita dall'invio, da parte del venditore, della merce in altro locale di sua proprietà dove l'acquirente sarebbe passato a ritirarla —, è nulla la sentenza che proscioglia gli imputati (venditore e acquirente) dalla imputazione loro ascritta di infrazione al disposto dell'art. 4 della legge 6 maggio 1940 n. 577 sul rilievo che — essendo la pasta stata scoperta e sequestrata dagli agenti prima che l'acquirente avesse potuto ritirarla — nel fatto si sarebbe potuto, se mai, riscontrare un semplice tentativo, non configurabile in materia contravvenzionale.

Al contrario, invero, nel fatto di cui sopra deve ritenersi che il reato siasi perfezionato nel momento in cui il venditore, d'accordo con l'acquirente, ebbe portato fuori del proprio esercizio la pasta destinata all'acquirente, giacchè con l'uscita della merce dall'esercizio del venditore, per conto dell'acquirente, era la merce stessa già passata a disposizione di questo, che avrebbe potuto liberamente ritirarla a piacere. *Sez. I, 1<sup>o</sup> maggio '942, P. M. ric. da sent. del T. di Firenze in c. Negri ed altri, rel. Forlenza, concl. conf., avv. Cutizzo (cassa e rinv. ad altra sez. dello stesso T.)*.

**700. — — Vendita di paste dolci oltre il termine consentito — Tolleranza al riguardo — Quando è efficace.** (*Legge 6 maggio '940 n. 577, art. 1, 4*). In tema di contravvenzione agli art. 1 e 4 della legge 6 maggio 1940 n. 577, in relazione alle circolari del ministero dell'agricoltura 24 febbraio 1941 n. 4779 e 9 marzo n. 1715 — per vendita, oltre i termini consentiti, di paste fresche dolci confezionate con farina di segala — non può esulare il reato per effetto di una tolleranza circa la data di vendita, a meno di una tolleranza consentita dallo stesso Ministero, tale da costituire una vera e propria proroga del termine nel quale le suaccennate disposizioni avrebbero dovuto essere attuate. *Sez. I, 20 aprile '942, Cristiani ric. da sent. del T. di Roma, rel. De Conciliis, concl. conf., avv. Parisi*.

**701. Razza (Difesa della) — Appartenenza alla razza ebraica — Denuncia — Termine — Modalità.** (*R. D. 17 novembre '938 n. 1728, art. 9; R. D. 15 novembre '865 n. 2602; R. D. 9 luglio '939 n. 1238*). Il R. D. 17 novembre 1938 n. 1728 mentre ha concesso un termine di 90 giorni per la denuncia dell'appartenenza alla

razza ebraica, nulla ha disposto circa la persona tenuta a presentarsi all'ufficiale dello stato civile per la denuncia stessa.

Onde è a ritenere che le parti interessate possano all'uopo farsi rappresentare da persona munita di procura speciale. *Sez. I, 16 luglio '941, Viterbo ric. da sent. del T. di Milano, rel. Spallanzani, concl. conf.*

**702. — — Legge 29 giugno '939 n. 1054 sulla disciplina delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica — Stranieri di razza ebraica — Vi sono compresi.** (*Legge 29 giugno '939 n. 1054, art. 1 e segg.*) La legge 29 giugno 1939 n. 1054 — riguardante l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica — comprende anche gli stranieri della medesima razza. *Sez. III, 17 marzo '942, Schäffer ric. da sent. del P. di Trieste, rel. Maroni, concl. conf.*

**703. Requisizioni — Automobili — Acquisto di autoveicolo — Omessa denuncia nel termine prescritto — Contravvenzione — Denuncia posteriore — Irrilevanza.** (*R. D. 31 gennaio '941 n. 452, art. 4; R. D. 4 ottobre '928 n. 2327, art. 2; Legge 28 dicembre '933 n. 1954, art. 4*). Il reato previsto dall'art. 4 del R. D. 31 gennaio 1941 n. 452 sulle requisizioni si conerera nell'omissione dell'adempimento della denuncia di acquisto di un autoveicolo entro il termine perentorio di 10 giorni.

Alla scadenza di questo termine, senza che l'obbligo della denuncia sia stato adempiuto, il reato omissivo si consuma e si esaurisce istantaneamente, senza che un'eventuale posteriore denuncia possa far venir meno la punibilità del contravventore. *Sez. I, 14 luglio '941, P. M. ric. da sent. del P. di Alessandria in c. Beluardo, rel. Borsari, concl. conf. (cassa senza rinv. per amnistia)*.

**704. Sanità pubblica — Esercizi pubblici — Autorizzazione podestarile, ai fini igienici e sanitari, per la loro apertura — È prescritta per gli esercizi di nuova apertura, non per quelli già in gestione.** (*Legge 27 luglio '934 n. 1265, art. 231; Legge 16 giugno '939 n. 1112, art. un.; C. p., art. 665*). L'autorizzazione igienico-sanitaria, demandata al podestà per l'apertura di esercizi pubblici, è prescritta per gli esercizi di nuova apertura non per quelli già in attività (1). *Sez. I, 3 dicembre*

(1) La C. S. osserva: — «L'art. 231 prima parte del R. D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T. U. delle leggi sanitarie) dispone che per l'apertura degli alberghi, oltre l'autorizzazione prescritta nel testo uco delle leggi di pubblica sicurezza, occorre, ai fini igienico-sanitari, l'autorizzazione del podestà, il quale la concede su parere favorevole dell'ufficiale sanitario.

Questa disposizione è stata poi estesa, con l'articolo unico della legge 16 giugno 1939 n. 1112, alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoranti, alle trattorie, alle mescite, ai caffè ed alle osterie.

La non obbligatorietà dell'autorizzazione igienico-sanitaria per gli alberghi — già in attività prima dell'entrata in vigore del R. D. 27 luglio 1934 n. 1265 e per gli altri pubblici esercizi aperti prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939 n. 1112 — appare evidente. La parola «apertura» ha un preciso ed univoco significato di messa in esercizio *ex novo*, che non può arbitrariamente venire esteso a «esercizio in atto» o a «esercizio tenuto aperto». Ben diversamente si esprime l'art. 665, prima parte, C. p., che, intendendo riferirsi anche ad esercizi già avviati, considera contravventore chiunque senza autorizzazione «apre o conduce» esercizi pubblici.

Occorre inoltre tener presente che nessun termine è stato previsto dai provvedimenti legislativi suindicati, entro il quale i titolari dei pubblici esercizi potessero legittimare la condizione della azienda ai fini igienico-sanitari. La mancanza di una qualsiasi disposizione di carattere transitorio, concernente gli esercizi già aperti, dà a dividere che il legislatore non ha inteso